

Cutro. Sentenza del Tribunale civile sulle bollette dell'acqua

# In appello regge la tesi del minimo contrattuale

CUTRO - Credito dovuto e non prescritto. E tariffe non vessatorie in quanto basate su un minimo contrattuale annuo. In appello ha avuto ragione il Comune di Cutro, che, nel corso della precedente consiliatura, si oppose a una sentenza del giudice di pace del Tribunale di Crotona con cui veniva dichiarata la prescrizione del credito di 267 euro di un cittadino utente a fronte di una richiesta di pagamento relativa alla fornitura di acqua potabile per gli anni 1997-98 e, contestualmente, veniva condannato l'ente alle spese di lite. Il giudice di secondo grado, Filippo Favale, accogliendo la tesi del legale del Comune, l'avvocato Pino Migale, ha, infatti, riformato la decisione del gdp stabilendo che il credito vantato dall'ente è dovuto e non prescritto e pertanto ha condannato l'utente al pagamento in favore del Comune, più interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio per un totale di 1100 euro.

Insomma, alla luce della decisione dei giudici sarebbe

stato molto più conveniente per l'utente costituirsi in giudizio sborsare subito i 267 euro. La sentenza del giudice Favale assume una certa rilevanza in quanto potrebbe costituire un precedente perché risultano pendenti presso il Tribunale civile di Crotona altri appelli per pronunce analoghe del gdp. Le cause sono sorte per iniziativa di una trentina di utenti (30 su ben 4703) che nel 2004 hanno citato il Comune presso il gdp che dichiarò nulle le richieste di pagamento del canone dell'acqua negli anni '97 e '98 per un minimo contrattuale annuo così come previsto da due delibere di giunta del febbraio '98. La strategia adottata dall'ex sindaco Francesco Sulla è stata quella di resistere in giudizio, oltre che per ottenere il pagamento del canone richiesto, ritenuto evidentemente equo, anche per evitare che altri utenti seguissero la stessa strada con conseguente danno economico per il Comune. Una strategia che ha "pagato" se si consideri che dai 30 utenti che

chiedevano la nullità del pagamento del canone dell'acqua per gli anni '97 e '98 si scese a una decina che impugnarono il canone del '99, sempre per quanto concerne il minimo contrattuale annuo; mentre nel 2000 un solo utente ha fatto ricorso. L'avvocato Pino Migale sta assistendo il Comune in tutti gli atti di citazione riguardanti la fornitura d'acqua negli anni dal '97 al 2000. Ma ecco il ragionamento seguito dal giudice Favale, che ha bocciato la tesi della difesa dell'utente che deduceva che nessuna somma era dovuta per non avere il Comune mai provveduto alla lettura dei contatori ed operato una forfettizzazione illegittima dei consumi sulla base di una delibera di giunta da intendersi quale clausola vessatoria. Piuttosto, ai fini della decisione, è valsa la produzione, da parte del Comune, di una documentazione con cui si attesta l'invio, da parte delle Poste italiane agli utenti, di una richiesta di pagamento del 2002 relativa ai canoni '97 e '98; richiesta da ritenersi atto interruttivo

della prescrizione. Ma, sempre secondo il giudice di secondo grado, il gdp non ha neanche tenuto conto della circostanza che la tariffa riguardante il servizio era stata approvata con due delibere di giunta - la 66 e la 67 del 26 febbraio '98. Delibere che «non possono certo configurarsi come clausole vessatorie - è detto nel provvedimento del giudice Favale - non avendo determinato alcun significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto in quanto basate appunto su un minimo contrattuale annuo». Una pronuncia, quella del giudice Favale, che fornirà con ogni probabilità spunti al dibattito politico locale, tanto più che in occasione dell'ultima seduta del consiglio comunale, nel dichiarare il proprio "no" ad una variazione di bilancio, il gruppo d'opposizione dell'Ulivo contestava l'atteggiamento dell'amministrazione comunale che, senza previo parere legale, predilige le transazioni nei contenziosi senza andare in giudizio.

a. a.